

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 81 –PRODOTTO COOPFOND BANDO LIQUIDITA' FUTURA 2

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale in Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione
Tel: 051/0956811 E-mail: info@cooperfidiitalia.it Pec: cooperfidiitalia@legalmail.it www.cooperfidiitalia.it Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007 Albo Società Cooperative: A202621
Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93. Codice meccanografico 19549

Sedi territoriali:

Area Nord Ovest (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta)

Corso Francia 329 - 101424 Torino; Tel. 0114405400/407 - Fax 0114405456 E-mail: areanord@cooperfidiitalia.it

Area Nord Est (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige)

Via Fabio Filzi, 17 - 20124 Milano; Tel. 0289054510 - Fax 0289054540 E-mail: areanord@cooperfidiitalia.it

Area Emilia Romagna

Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna; Tel. 0510956812 - Fax 0510956899

E-mail: emiliaromagna@cooperfidiitalia.it

Area Centro Nord (Toscana, Umbria, Marche) Via Vasco de Gama, 153/157 - 50127 Firenze;

Tel. 0552302878 - Fax 0552646028 E-mail: areacentronord@cooperfidiitalia.it

Area Centro Sud (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna) Via Nazionale, 243 - 00184 Roma;

Tel. 0647824747 - E-mail: areacentrosud@cooperfidiitalia.it

Area Sud (Campania, Calabria, Basilicata) Via Aulio Is. E/5 scala B. int.16

(Centro Direzionale) - 80143 Napoli; Tel. 08119138731 E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Area Puglia Viale Luigi Einaudi, 15 - 70125 Bari; Tel. 0805011001 - Fax 0805013329

E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Area Sicilia Viale Leonardo Sciascia, 36 (Zona Comm.le Villaggio Mosè)

92100 Agrigento; E-mail: areasud@cooperfidiitalia.it

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia
- Collaboratore/dipendente di Associazione di categoria / Società di servizio convenzionata con Cooperfidi Italia per la raccolta delle domande di garanzia:

.....

- Altro, specificare

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

Il DPCM N. 23 "Liquidità", all'articolo 13, comma 3, lettera m, prevede che siano ammissibili alla garanzia diretta o in riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia PMI (d'ora in poi FCG) nella misura del 100 per cento, istituito dalla legge 662 del 23/12/1996, i prestiti erogati da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, o "altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese la cui attività di impresa sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Cooperfidi, è un consorzio fidi iscritto all'Albo di cui all'art. 106 TUB e accreditato dal FGG alla riassicurazione e alla contro garanzia di garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori e pertanto soggetto abilitato al rilascio di garanzie previste dal DPCM "Liquidità.

Cooperfidi Italia e Coopfond, hanno firmato un protocollo d'intesa per la gestione di finanziamenti finalizzati al superamento della crisi economica indotta dal Covid-19, attraverso il Bando Liquidità Futura2!.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia sarà a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento.

Le cooperative, per essere ammesse alla garanzia di Cooperfidi Italia, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Essere una PMI;
- Non essere qualificabile come "impresa in difficoltà";
- Essere stata danneggiata dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- Non risultare a sofferenza sulla centrale rischi in data antecedente il 01/02/2020 o essere incorsa in procedure concorsuali entro il 31/12/2019;
- Non aver partecipato con esito positivo al precedente Bando Futura di Coop ovvero richiesto ad una banca, o ad un intermediario finanziario, analogo finanziamento garantito ai sensi del Decreto citato in premessa;
- Risultare iscritta a Cooperfidi Italia o aver presentato domanda di adesione e aver sottoscritto una quota di capitale pari ad € 250,00.

Rischi tipici del prodotto / servizio

Il cliente è obbligato, una volta che Cooperfidi Italia abbia pagato la quota garantita a Coopfond, a rifondere a Cooperfidi Italia quanto corrisposto. Cooperfidi Italia non ha alcun obbligo di preavvisare il cliente riguardo il versamento delle somme spettanti a Coopfond.

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, qualsiasi ne sia la ragione, le commissioni e gli oneri già versati non saranno restituiti al cliente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI SEGRETERIA

Per la presente misura, non è richiesto il versamento di spese di segreteria.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Per la presente misura, non è richiesto il versamento di diritti di istruttoria.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le 'commissioni di garanzia' coprono i costi operativi per la gestione e il monitoraggio delle garanzie (comprendono le spese di segreteria e i diritti di istruttoria). Non coprono i rischi finanziari connessi al finanziamento e la (eventuale) remunerazione attesa da parte dei finanziatori di Cooperfidi Italia, in quanto la garanzia rilasciata è coperta da riassicurazione totale del Fondo Centrale di Garanzia.

Per i finanziamenti di importo compreso tra € 1.000,00 e € 5.000,00 sono previste commissioni fisse pari a € 300,00.

Per i finanziamenti di importo compreso tra € 5.001,00 e € 15.000,00 sono previste commissioni fisse pari a € 600,00.

Per i finanziamenti di importo compreso tra € 15.001,00 e € 25.000,00 sono previste commissioni fisse pari a € 900,00.

DURATA E DECORRENZA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia di Cooperfidi Italia è pari alla durata del finanziamento garantito, per un massimo di 72 mesi, comprensivi di 24 mesi minimo di preammortamento.

IMPORTO MASSIMO DELLA GARANZIA

L'importo massimo della garanzia rilasciata da Cooperfidi Italia è pari a € 25.000.

PERCENTUALE MASSIMA DELLA GARANZIA

La percentuale di garanzia rispetto al finanziamento erogato è pari al 100% con riassicurazione del 100% presso il Fondo Centrale di Garanzia.

FINALITÀ E TASSI DI INTERESSE DEI FINANZIAMENTI GARANTITI

Il finanziamento garantito da Cooperfidi Italia è concesso da Coopfond a tasso zero.

QUOTA SOCIALE DI ADESIONE

L'impresa richiedente la garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia.

Le imprese interessate a diventare socie di Cooperfidi Italia devono presentare, secondo le norme previste dagli artt. 8 e 9 dello Statuto e dai regolamenti interni, formale richiesta di adesione al Consiglio di Amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, accertato che in capo all'aspirante socio sussistono i requisiti richiesti dall'art. 5 dello Statuto e dalle norme regolamentari interne, delibera l'ammissione dello stesso in Cooperfidi Italia.

Il valore della quota di adesione è pari a 250,00 euro.

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

OGGETTO DEL CONTRATTO

La garanzia viene rilasciata a copertura dell'intero importo del finanziamento, secondo quanto riportato nella "lettera di garanzia" emessa da Cooperfidi Italia.

Le modalità di rilascio ed escussione della garanzia sono regolamentate da apposita Convenzione sottoscritta da Cooperfidi Italia e Coopfond.

La garanzia sarà valida e operante dal momento in cui Coopfond avrà corrisposto, per conto della cooperativa beneficiaria del finanziamento, a Cooperfidi Italia, la ‘commissione di garanzia’.

EVENTUALI ULTERIORI COSTI AGGIUNTIVI

Rinegoziazione di finanziamenti già assistiti da garanzia di Cooperfidi Italia: nel caso di prolungamento della durata inizialmente prevista il valore delle commissioni di garanzia aggiuntive dovute dall’impresa beneficiaria è calcolato applicando il metodo di calcolo delle commissioni in vigore, considerando come “durata”, da inserire nella formula di calcolo, la “maggiore durata” del finanziamento prevista dal nuovo piano di ammortamento rispetto a quello originario.

Le commissioni da applicare saranno quelle corrispondenti ai “finanziamenti per liquidità” (nel caso di maggior durata inferiore ai 18 mesi sarà comunque applicata la commissione prevista per le durate comprese tra 18 e 36 mesi).

Comunicazione annuale riepilogativa: la comunicazione annuale riepilogativa, comprensiva del documento di sintesi aggiornato, non viene inviata al cliente se non mutano le condizioni a cui viene prestata la garanzia (dal momento che, versato da Coopfond, per conto della cooperativa beneficiaria del finanziamento, quanto dovuto all’atto dell’erogazione, la cooperativa beneficiaria non deve a Cooperfidi Italia alcun altro corrispettivo).

Se, a seguito di rinegoziazione (alle condizioni sopra specificate), mutano le condizioni economiche praticate, Cooperfidi Italia provvede all’invio del documento di sintesi aggiornato senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

Il cliente ha il diritto di richiedere il proprio prospetto informativo in qualsiasi momento ad uno qualsiasi degli uffici di Cooperfidi Italia (o all’indirizzo di posta elettronica info@cooperfidiitalia.it) senza alcun costo aggiuntivo.

VALIDITA’ DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La delibera del rilascio di garanzia di Cooperfidi Italia ha validità 6 mesi, decorsi i quali, la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace e come non prestata.

Nulla sarà in tal caso dovuto dal cliente a titolo di “commissioni di garanzia” né a nessun’altro titolo.

In caso di **rinuncia alla domanda di garanzia**, il cliente dovrà far pervenire comunicazione debitamente firmata, direttamente alla filiale di propria competenza (vedi l’elenco di pag. 1).

CHIUSURA DEL RAPPORTO

L’estinzione del finanziamento comporterà l’estinzione della garanzia prestata da Cooperfidi Italia sullo stesso con conseguente obbligo di Cooperfidi Italia a comunicare al cliente la chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

L’estinzione della garanzia non potrà in alcun caso avvenire prima di avere ricevuto “lettera di manleva” da parte di Coopfond o prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine naturale previsto dal piano di ammortamento.

Le “commissioni di garanzia” già versate da Coopfond per conto della cooperativa beneficiaria del finanziamento non saranno ad esso restituite da Cooperfidi Italia a seguito di estinzione anticipata, anche parziale, dell’operazione garantita.

CONSEGNA DI COPIA DEL CONTRATTO

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto (alla filiale di competenza) la consegna gratuita dello schema di contratto, privo delle condizioni economiche, e di un preventivo contenente le condizioni economiche basate sulle informazioni che fornirà (il preventivo recherà in ogni caso indicazione dei valori minimi e massimi di spesa cui sarà soggetto il cliente).

Il cliente ha diritto a richiedere per iscritto una “copia del contratto idonea per la stipula”, contenente le condizioni specifiche che gli saranno praticate in caso di rilascio della garanzia.

La consegna di tale “copia del contratto idonea per la stipula” sarà comunque subordinata al pagamento dei “diritti di istruttoria” previsti nel Foglio informativo, che non potranno in nessun caso essere rimborsati (anche in caso di rinuncia da parte del cliente).

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a *Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna*) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Cooperfidi Italia, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di Cooperfidi Italia adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del cliente per le comunicazioni inviate annualmente da Cooperfidi Italia solo nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....